COMUNE DI MONTEPRANDONE (AP)

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)
16/12/2026 - SCADENZA PER IL VERSAMENTO DEL SALDO ANNO 2026

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA IMU

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) e s.m.i.;

RENDE NOTO CHE

il **16/12/2026** scade il termine per il **VERSAMENTO DEL SALDO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER IL 2026;**

SONO SOGGETTI PASSIVI IMU i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. E' soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

L'IMU non è dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore **dimora abitualmente e risiede anagraficamente** (entrambe le condizioni debbono essere soddisfatte).

ESENZIONI

Sono oggetto di esenzione IMU:

- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole, ed i terreni agricoli di cui alle lett. b), c) e d) del comma 758 della Legge n. 160/2019;
- I beni merce, cioè i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza;
- gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, comma 2, o 633 (invasione di terreni o edifici) c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Per beneficiare dell'esenzione il soggetto passivo comunica al Comune interessato il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione. (Art. 1 comma 759, L. 160/2019 così come modificato dall'art. 1 c. 81 e 82 della L.197/2022);
- gli immobili distrutti oppure resi inagibili (seppur parzialmente), che sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 31 dicembre 2018, a seguito di terremoti successivi al 24 agosto 2016 avvenuti in Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio;
- gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali **(requisito soggettivo)** di cui all'art. 7, c. 1, lett. i) D.Lgs. 504/1992, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella citata lett. i), ossia attività assistenziali, previdenziali, sanitarie di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 222/1985 **(requisito oggettivo)**.

AGEVOLAZIONI

Le principali agevolazioni in materia di IMU sono :

- **fabbricati di interesse storico o artistico** [art. 1, comma 747, lett. a), della legge n. 160 del 2019]. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la base imponibile è ridotta del 50%;
- f**abbricati dichiarati inagibili o inabitabili** [art. 1, comma 747, lett. b), della legge n. 160 del 2019]
  Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%;
- **abitazioni concesse in comodato** [art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019]. Si applica la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
  1. il contratto di comodato sia registrato;
  2. il comodante possieda in Italia la sola abitazione concessa in comodato; oltre a quest'ultima, egli può tuttavia possedere un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  3. il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

  La riduzione della base imponibile si applica anche qualora, in caso di morte del comodatario, l'immobile resta destinato ad abitazione principale del coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
  Laddove non sussistono tutte le precedenti condizioni, all'unità data in comodato tra parenti di I° grado, purché il comodatario vi risieda e non abbia sulla stessa alcun diritto reale, si applica la sola aliquota agevolata nella determinazione dell'imposta;
- **abitazioni locate a canone concordato** [art. 1, comma 760 della legge n. 160 del 2019]. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune per le abitazioni diverse da quella principale o per la specifica fattispecie in questione, è ridotta al 75%;
- **pensionati esteri** [art. 1, comma 48 della legge n. 178 del 2020]. E' ridotta al 50,00% l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, ma residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. Al fine di beneficiare dell'agevolazione è OBBLIGATORIO dichiarare e dimostrare il sussistere dei requisiti;
- **aree fabbricabili** possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli [art. 1, comma 741, lett. d) della legge n. 160 del 2019]. Le aree fabbricabili sono considerate quali terreni agricoli se sussistono entrambe le seguenti condizioni:
  - esse sono possedute e condotte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dello stesso art. 1;
  - su di esse persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

VERSAMENTO

Il pagamento dell'imposta IMU deve essere effettuato in 2 rate: la prima rata entro il 16 giugno e la seconda rata entro il 16 dicembre. È ammesso il pagamento in unica soluzione da effettuarsi entro il 16 giugno.

IL VERSAMENTO DELLA RATA A SALDO DELL'IMPOSTA IMU E' ESEGUITO A CONGUAGLIO, APPLICANDO LE ALIQUOTE APPROVATE CON DELIBERA DI C.C. N. 64/2025, DI SEGUITO ELENCATE, E DETRAENDO QUANTO GIA' VERSATO IN ACCONTO:

FATTISPECIE		ALIQUOTA
Abitazione principale di categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019)		0,37%
Aliquota ordinaria		1,06%
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		1,06%
Terreni agricoli		1,06%
Aree fabbricabili		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi - Con contratto registrato - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - sino al primo grado in linea retta (ipotesi di cui art. 1, comma 747, lett. C della L. n. 160/2019) - Locatario/comodatario non titolare di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili - Destinazioni d'uso: purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale - Limitatamente ad un solo immobile	0,76%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - sino al primo grado in linea retta (ipotesi diverse da quella di cui all'art. 1, comma 747, lett. C della L. n. 160/2019) - Locatario/comodatario non titolare di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili - Destinazioni d'uso: purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale	0,76%

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE, SE OGGETTO DI TASSAZIONE, PARI AD € 200,00.

Il versamento della rata deve essere effettuato utilizzando il modello F24 ovvero, in alternativa, il bollettino di c/c postale n. 1008857615, intestato a "PAGAMENTO IMU".

L'importo da versare, così come definito dal comma 166, art. 1 della Legge Finanziaria 2007 n. 296/06, deve essere arrotondato all'euro, per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

La sola QUOTA COMUNE non deve essere versata se di importo uguale o inferiore a 5,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

CODICI PER IL VERSAMENTO

CODICE ENTE COMUNE DI MONTEPRANDONE F591

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24 ED F24 SEMPLIFICATO:

TIPOLOGIA IMMOBILE	COD. TRIB. QUOTA COMUNE	COD. TRIB. QUOTA STATO
Abitazione principale di categoria A1, A/8 e A/ 9 e relative pertinenze	3912	
Abitazione e relativa pertinenza date in comodato a parenti in linea retta di 1° grado	3918	
Fabbricati ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D	3930	3925
Uffici Banche ed Assicurazioni (cat. Catastale D/5)	3930	3925
Altri fabbricati	3918	
Aree edificabili	3916	
Terreni	3914	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	3939	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Tributi allo 0735/710826, ovvero consultare il sito alla pagina **www.comune.monteprandone.ap.it**.

L'IMU E' IMPOSTA IN AUTOLIQUIDAZIONE PER CUI L'UFFICIO TRIBUTI NON EFFETTUA CONTEGGI E NON PREDISPONE F24. SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE E' COMUNQUE DISPONIBILE UN PROGRAMMA GRATUITO, "CALCOLO IMU", PER EFFETTUARE IL CALCOLO DELL'IMPOSTA, PREDISPORRE E STAMPARE IL MODELLO F24 DA UTILIZZARE PER IL PAGAMENTO.

Dalla residenza comunale, lì 07/10/2026

Il Funzionario Responsabile IMU